

COMUNE DI TORRE DE' ROVERI

REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE, DI STUDIO, DI RICERCA E DI CONSULENZA AD ESPERTI ESTERNI

Approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 70 del 13.10.2008

Art. 1

Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina i limiti, i criteri e le procedure per il conferimento di incarichi individuali di collaborazione, di studio, di ricerca ovvero di consulenza ad esperti esterni, secondo quanto previsto dall'articolo 7, commi 6 e ss. del D.Lgs. 30/03/2001, n. 165 e s.m.i, dall'art.110, comma 6 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i. e dall'art 3, comma 56 della L. 24/12/2007, n. 244, nonché dall'art. 46 D.L. 25/06/2008 n. 112.

Art. 2

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intendono per:
 - a) “incarichi di collaborazione”, quelli identificabili nello svolgimento di prestazioni di tipo intellettuale con contratti di lavoro autonomo nella forma della prestazione occasionale, della collaborazione di natura coordinata e continuativa (co.co.co), dell'incarico professionale esterno soggetto ad IVA, non rientranti nelle categorie di cui ai successivi punti b), c), d);
 - b) “incarichi di studi” quelli identificabili nello svolgimento di un'attività di studio o di soluzione di questioni nell'interesse dell'Amministrazione, documentata da una relazione scritta finale di illustrazione dei risultati contenenti le soluzioni proposte, nonché di elaborazione di schemi di atti amministrativi o normativi;
 - c) “incarichi di ricerca” gli incarichi che presuppongono la preventiva definizione del programma da parte dell'amministrazione;
 - d) “incarichi di consulenza”, gli incarichi identificabili con prestazioni professionali, finalizzate alla resa di pareri, valutazioni, espressioni di giudizi da rendersi per iscritto in materie specifiche.
2. Gli incarichi di cui al comma precedente possono configurarsi nel seguente modo:
 - a) i contratti di collaborazione coordinata e continuativa (co.co.co), costituiti da rapporti di collaborazione non occasionale, che si concretizzano in prestazioni d'opera intellettuale rese con continuità e sotto il coordinamento dell'Amministrazione committente, ma senza vincolo di subordinazione, conferite ex art. 2222 e ss e degli art. 2229 e ss cod civ., nonché dell'art. 409 cpc;
 - b) i contratti di lavoro autonomo occasionale, costituiti da rapporti di lavoro che si concretizzano in prestazioni d'opera intellettuale, rese senza vincolo di subordinazione e senza coordinamento da parte dell'Amministrazione committente, conferite ex art.2222 cod civ e ss. e art. 2229 cod civ e ss, in cui l'incarico genera obbligazioni che si esauriscono con il compimento di

- un'attività occasionale e tendenzialmente destinata a non ripetersi, ancorché prolungata nel tempo. Non è richiesta l'iscrizione in albi professionali;
- c) i contratti di lavoro autonomo professionale, costituiti da rapporti di lavoro che si concretizzano in prestazioni d'opera intellettuale, rese senza vincolo di subordinazione e senza coordinamento da parte dell'Amministrazione committente, conferite ex art. 2222 cod civ e ss e artt. 2229 e ss. cod.civ, in cui l'incarico genera obbligazioni che richiedono il compimento di un'attività professionale, per la quale, di norma, è richiesta l'iscrizione in ordini o albi professionali.

Art. 3

Programma annuale

1. In attuazione del programma di cui all'art. 3, comma 55 della L. 24/12/2007 n. 244, il Comune di Torre Dè Roveri individua annualmente in occasione della predisposizione della Relazione Previsionale e Programmatica i programmi ed i progetti, a cui fanno riferimento gli obiettivi gestionali del Piano Esecutivo di Gestione, dai quali si può evincere indicativamente l'esigenza di procedere, nell'esercizio, all'affidamento di incarichi esterni di studio, ricerca, consulenza e collaborazione (in quanto trattasi di obiettivi complessi per i quali è opportuno acquisire all'esterno le necessarie competenze).

Art. 4

Presupposti per il conferimento degli incarichi

1. L'Amministrazione può conferire incarichi delle tipologie disciplinate dall'art. 2 a soggetti esterni, esclusivamente in presenza dei seguenti presupposti:
- l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'Amministrazione conferente e ad obiettivi e progetti specifici e determinati;
 - per esigenze cui il Comune non può far fronte con personale in servizio, dopo aver preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
 - la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata, per lo svolgimento della quale è necessaria una particolare e comprovata specializzazione anche universitaria;
 - devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.
2. Il responsabile di settore competente:
- verifica il fabbisogno e la congruità del medesimo con i documenti di programmazione di cui all'art. 39 L. 27/12/1997 n. 449, con le funzioni istituzionali, i piani ed i programmi sull'attività amministrativa adottati;
 - verifica la temporaneità della necessità,
 - verifica l'impossibilità di corrispondere a tale esigenza con il personale in servizio presso l'amministrazione, attraverso interpellati interni, tenendo conto delle mansioni esigibili;
 - decide il ricorso ad una collaborazione esterna, come definita all'art. 2 del presente regolamento;
 - si accerta, comunque, della rispondenza dell'affidamento dell'incarico con la previsione contenuta nell'art. 3 del presente regolamento, fatte salve materie e competenze previste ed assegnate all'Ente da disposizioni di legge.
3. In relazione agli elementi individuati, come indicato nel precedente comma, il responsabile di settore competente verifica la rispondenza della tipologia di professionalità richiesta, tenuto conto dei requisiti di elevata professionalità stabiliti dalla legge e determina durata, luogo, oggetto e compenso per la

collaborazione, tenuto conto delle disponibilità di bilancio e del prezzo di mercato. Relativamente al prezzo opera una ricognizione presso associazioni di categoria, ordini professionali, altre amministrazioni ed altri soggetti, al fine di individuare un compenso congruo con la prestazione richiesta.

4. Il responsabile di settore competente verifica, inoltre, la compatibilità della spesa prevista con i limiti di spesa vigenti.

Art.5 Esclusioni

1. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano:

- a) alle prestazioni nella resa dei servizi, qualora non vi siano uffici o strutture a ciò deputati, nonché gli appalti e le esternalizzazioni di servizi necessari per raggiungere gli scopi dell'Amministrazione, avuto riguardo per tutte queste fattispecie all'elenco dei servizi allegato al D.Lgs. 12/04/2006 n. 163 (codice contratti) e successive modifiche ed integrazioni;
- b) alla rappresentanza in giudizio ed al patrocinio amministrativo;
- c) agli incarichi conferiti per adempimenti obbligatori per legge;
- d) agli incarichi di collaboratori presso gli uffici di supporto agli organi di direzione politica, ai sensi dell'art. 90 D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;
- e) agli incarichi di alta specializzazione, così come individuati ai sensi dell'art. 110, commi 1 e 2 D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;
- f) all'acquisizione di prestazioni a titolo oneroso o gratuito da altri enti locali e/o pubbliche amministrazioni, in applicazione dell'art.30, comma 4 D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, dell'art. 15 L. 07/08/1990 n. 241 ovvero dell'art. 43, comma 3 L. 27/12/1997 n. 449;
- g) agli incarichi conferiti ai componenti degli organismi di controllo interno e del nucleo di valutazione.

2. Sono in ogni caso escluse dalle procedure comparative e dagli obblighi di pubblicità le sole prestazioni meramente occasionali, che si esauriscono in una sola azione o prestazione episodica e che il collaboratore svolga in maniera saltuaria, non riconducibile a fasi di piani o programmi del committente, che comportino una spesa equiparabile ad un rimborso spese, quali ad esempio la partecipazione a convegni e seminari, la presentazione di mostre ed iniziative culturali, la traduzione di pubblicazioni o simili.

Art 6 Conferimento di incarichi con procedura comparativa

1. Salvo quanto previsto dal successivo art. 12 (in materia di esclusione dal ricorso alla procedura comparativa), gli incarichi di cui all'art. 2 devono essere affidati con procedura comparativa.
2. La procedura di comparazione è volta alla valutazione della professionalità posseduta dai candidati e richieste dal contenuto oggetto della prestazione riferita all'incarico da conferire.
3. La selezione è indetta con avviso pubblico, approvato dal responsabile di settore competente, ed avviene per titoli ovvero per titoli ed esami.

Art.7

Avviso pubblico

1. L'avviso pubblico deve contenere:
 - a) definizione circostanziata dell'oggetto dell'incarico, eventualmente con il riferimento espresso ai piani e programmi relativi all'attività amministrativa dell'ente;
 - b) gli specifici requisiti culturali e professionali richiesti per lo svolgimento della prestazione;
 - c) durata dell'incarico;
 - d) luogo dell'incarico e modalità di realizzazione del medesimo (livello di coordinazione);
 - e) compenso per la prestazione adeguatamente motivato e tutte le informazioni correlate quali la tipologia e la periodicità del pagamento, il trattamento fiscale e previdenziale da applicare, eventuali sospensioni della prestazione;
 - f) indicazione della struttura di riferimento e del responsabile del procedimento.
2. I requisiti prescritti devono essere posseduti alla scadenza del termine stabilito dall'avviso di selezione per la presentazione delle domande.
3. Nel medesimo avviso è individuato un termine per la presentazione dei curricula e delle relative offerte ed un termine entro il quale sarà resa nota la conclusione della procedura, nonché i criteri attraverso i quali avviene la comparazione.
4. In ogni caso per l'ammissione alla selezione per il conferimento dell'incarico occorre:
 - a) essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione europea;
 - b) godere dei diritti civili e politici;
 - c) non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
 - d) essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;
 - e) essere in possesso del requisito della particolare e comprovata specializzazione anche universitaria strettamente correlata al contenuto della prestazione richiesta.
5. L'avviso di selezione deve essere pubblicato all'Albo pretorio dell'Ente, nonché sul sito web del Comune di Torre Dè Roveri per un periodo di tempo non inferiore a 10 gg. a cura del responsabile di settore competente.

Art. 8

Modalità e criteri di selezione

1. Alla valutazione comparativa dei candidati procede il responsabile di settore competente, anche attraverso commissioni appositamente costituite, presso la cui struttura verrà svolta la collaborazione o la prestazione di lavoro autonomo occasionale o professionale.
2. Nel caso di selezione per soli titoli, il responsabile competente effettua la valutazione dei curricula dei candidati, tenendo conto della congruenza dell'esperienza professionale con gli obiettivi perseguiti mediante l'incarico.
3. Nel caso di selezione per titoli e colloquio vengono preventivamente valutati i titoli. Al colloquio sono ammessi solo i candidati che hanno presentato il curriculum ritenuto adeguato alla natura della prestazione.
4. Ultimata la selezione, il responsabile competente redige una graduatoria finale, alla quale attingere per il conferimento dell'incarico, attribuendo ad ogni candidato un punteggio entro il massimo indicato nell'avviso di selezione.

5. Dell'esito della procedura comparativa deve essere data la medesima pubblicità prevista per l'avviso di cui all'art. 7, comma 5.

Art. 9 **Disciplinare d'incarico**

1. Gli incarichi sono formalizzati con apposito disciplinare.
2. I contratti sono stipulati in forma scritta e devono contenere almeno i seguenti elementi:
 - durata;
 - luogo in cui viene svolto;
 - oggetto della prestazione;
 - modalità specifiche di realizzazione e di verifica delle prestazioni;
 - compenso;
 - sanzioni.
3. I contratti relativi a rapporti di consulenza sono efficaci a decorrere dalla data di pubblicazione del nominativo del consulente, dell'oggetto dell'incarico e del relativo compenso sul sito web del Comune a cura del responsabile competente. In caso di mancata attuazione il responsabile competente risponde di illecito disciplinare e di danno erariale.
4. Si possono stipulare contratti di collaborazione autonoma, indipendentemente dall'oggetto della prestazione, solo con riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla legge o previste nel programma approvato dal Consiglio ai sensi dell'art. 42, comma 2 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Art. 10 **Durata dell'incarico e determinazione del compenso**

1. Non è ammesso il rinnovo del contratto di collaborazione. Il committente può prorogare ove ravvisi un motivato interesse la durata del contratto solo al fine di completare i progetti e per ritardi non imputabili al collaboratore, fermo restando il compenso pattuito per i progetti individuati.
2. Il responsabile competente provvede alla determinazione del compenso che deve essere stabilito in funzione dell'attività oggetto dell'incarico, della quantità e qualità dell'attività, dell'eventuale utilizzazione da parte del collaboratore di mezzi e strumenti propri, anche con riferimento ai valori di mercato. Deve comunque essere assicurata la proporzionalità con l'utilità conseguita dall'amministrazione.
3. La liquidazione del compenso avviene, di norma, al termine della collaborazione salvo diversa espressa pattuizione in correlazione alla conclusione di fasi dell'attività oggetto dell'incarico.

Art. 11 **Verifica dell'esecuzione e del buon esito dell'incarico**

1. Il responsabile competente verifica periodicamente il corretto svolgimento dell'incarico, particolarmente quando la realizzazione dello stesso sia correlata a fasi di sviluppo, mediante verifica della coerenza dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi affidati.
2. Qualora i risultati delle prestazioni fornite dal collaboratore esterno risultino non conformi a quanto richiesto sulla base del disciplinare di incarico ovvero siano del tutto insoddisfacenti, il responsabile

può richiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, comunque non superiore a novanta giorni, ovvero può risolvere il contratto per inadempienza.

3. Qualora i risultati siano soltanto parzialmente soddisfacenti, il responsabile può chiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, comunque non superiore a novanta giorni, ovvero, sulla base dell'esatta quantificazione delle attività prestate, può provvedere alla liquidazione parziale del compenso originariamente stabilito.

4. Il responsabile competente verifica l'assenza di oneri ulteriori, previdenziali, assicurativi e la richiesta di rimborsi spese diversi da quelli, eventualmente, già previsti e autorizzati.

Art. 12

Conferimento di incarichi professionali senza esperimento di procedura comparativa

1. Il responsabile può conferire gli incarichi in via diretta, senza esperimento di apposita selezione, quando ricorra uno dei seguenti casi:

a) sia andata deserta la selezione di cui all'articolo precedente;

b) in presenza di particolare urgenza, da motivare espressamente, tale da non rendere possibile l'effettuazione di alcun tipo di selezione;

c) per attività comportanti prestazioni di natura culturale, scientifica o legale non comparabili, in quanto strettamente connesse all'abilità del prestatore d'opera od alle sue particolari interpretazioni o elaborazioni;

d) per incarichi di valore inferiore a € 20.000,00, calcolato al netto degli oneri fiscali e previdenziali, quando sia reputato diseconomico e contrario a principi di efficienza amministrativa ricorrere alla comparazione di più offerte.

Art. 13

Limiti massimi di spesa

1. Il limite massimo della spesa annua per gli incarichi di studio, ricerca, consulenza e di collaborazione coordinata e continuativa non può essere superiore al 10% della spesa di personale di ruolo dell'Ente. Con il programma annuale degli incarichi può essere stabilito un limite inferiore.

Art. 14

Pubblicità

1. Oltre agli adempimenti di pubblicità di cui agli art. 7, comma 5 (in tema di avviso), 8, comma 5 (pubblicità dell'esito della procedura comparativa) e 9, comma 3 (in tema di contratto di consulenza) del presente regolamento, i provvedimenti di tutti gli incarichi di consulenze e di collaborazioni esterne, comprese i contratti di co.co.co, completi dei soggetti percettori, delle ragioni dell'incarico e dell'ammontare del compenso previsto, che hanno esecuzione finanziaria (pagamento) nell'anno in corso, anche se contratti nell'anno precedente, devono essere pubblicati sul sito web del comune a cura del dirigente competente. In caso di mancata attuazione il responsabile competente risponde di illecito disciplinare e di danno erariale.

2. Gli incarichi di consulenza, studi e ricerca nonché di collaborazione, sia occasionali che coordinati e continuativi, devono essere comunicati all'Anagrafe delle Prestazioni presso il Dipartimento della

Funzione Pubblica, entro il 31 dicembre e il 30 giugno di ogni anno, relativamente al semestre precedente.

3. Tale comunicazione verrà effettuata, cumulativamente per tutto l'Ente, dal Settore Affari Generali.

4. A tal fine i responsabili competenti devono trasmettere al predetto Servizio, entro il 31 ottobre e 31 marzo di ogni anno, per il semestre precedente, i seguenti dati di ciascun incarico affidato e/o ancora in essere:

- nominativo, sede, codice fiscale dell'incaricato;
- ragione dell'incarico e sua durata;
- importi liquidati/pagati.